

la notizia che sarebbe venuto a Genova come ambasciatore dei Veneziani, non già un notaio ducale senza alcuna facoltà di trattare, ma il nobile uomo Marino Falier, con ampi poteri.

« Est etiam alia rationabilis suspicio », soggiunge il doge Genova, « nam, interrogatus quando de Veneciis recesserat, ipse Amadeus respondit nobis quod die primo augusti a Vestra Magnificencia discesserat et littere, per ipsum presentate, date fuerunt in vestro ducali palacio die III augusti, propter quod est nobis suspicio cumulata »; invocava quindi dalla Signoria di Venezia lettere « veras et non viciatas » per cui si potesse provare che Amadeo de' Buonguadagni era realmente inviato dei Veneziani, perchè allora, « omni suspicione obmissa, ad ea que exponet procurabimus et parati erimus facere responsionem ».

63. A pochi del Senato parve opportuno « pro iustificando in omni casu facta nostra » si scrivesse al Doge di Genova, assicurandololo che Amadeo de' Buonguadagni era veramente inviato dal Comune di Venezia e che ciò che aveva esposto era conforme alle istruzioni ricevute; volevano però si aggiungesse che si rispondeva alle richieste del Doge di Genova « ad habundancio-rem cautellam », perchè avrebbe ben potuto considerare ciò che Amadeo aveva detto ¹⁾ « tanquam a nobis prolatum »; ma questa « habundancior cautella », di fronte alla palese malafede del Doge di Genova che si appigliava ad un cavillo come quello della differenza fra la data delle credenziali e quella dell'asserita partenza dell'Amadeo da Venezia, un evidente errore di memoria, per rifiutarsi di ascoltarlo, parve inutile alla maggioranza del Senato, tanto più che già le relazioni diplomatiche erano state interrotte e che Amadeo non aveva che l'incarico di protestare energicamente contro il contegno dei Genovesi, ritornando quindi senz'altro a Venezia; e così la lettera del Doge di Genova rimase senza replica.

63. Richiamo del Buonguadagni.

64. Continuano intanto i provvedimenti militari nell'imminente partenza dell'armata, che è fissata per la Domenica successiva sotto pena d'una multa di lire 1000 per il capitano

64. Nuovi provvedimenti per l'allestimento dell'armata.

¹⁾ *Secreta Consilii Rogatorum*. R. B. (II) c. 56, 1350, 18 agosto.